CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 68 (Codice penale militare di guerra)

## Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Terzo — Dei reati militari, in particolare |
| Titolo | Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare |
| Capo | II — Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-68-rivelazione-di-segreti-militari-senza-il-fine-di-favorire-il-nemico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it